

Cenni sulle prime leggi regionali

Per poter delineare un quadro generale d'attuazione della riforma, occorre analizzare sia l'attività regionale sia l'attività delle Parti sociali, che nei singoli territori possono prevalere o intrecciarsi l'una con l'altra. È proprio la sovrapposizione di competenze tra Stato, Regioni e Parti sociali che ha portato inevitabilmente ad una disciplina di difficile e complessa gestione. In ogni caso, indipendentemente dallo stato di attuazione della regolamentazione regionale, l'operatività del nuovo apprendistato può avvenire solo in tre casi:

- 1) nelle Regioni che hanno approvato la legge sui profili normativi con contemporanea presenza di CCNL che hanno regolamentato gli aspetti gestionali e retributivi;
- 2) nelle Regioni e per i settori produttivi interessati che hanno concordato la sperimentazione con delibere di Giunta;
- 3) nei settori che contrattualmente, in attesa delle regole regionali, hanno regolamentato il contratto professionalizzante compresi i profili formativi anche mediante il rinvio agli Enti bilaterali o all'ISFOL.

Di seguito si riportano le principali novità e lo stato di avanzamento delle diverse amministrazioni territoriali.

| Stato di attuazione dell'apprendistato professionalizzante in Italia | |
|---|---|
| Regioni | Normativa |
| Abruzzo | <p>Dall'accordo sottoscritto in data 10/02/2005 con le Parti sociali è nato un progetto di sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante, reso operativo dal 1° luglio 2005. Tale accordo prevede l'applicazione della regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante per tutti i profili standardizzati dalla Regione. Inoltre, la Regione stabilisce che la formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali debba avvenire necessariamente all'esterno dell'azienda e dovrà prevedere la realizzazione di almeno 40 ore annue, mentre viene precisato che le 120 ore annue di formazione formale sono da intendersi come media, fatto salvo un minimo annuo inderogabile di 80 ore. Invece, per le aziende non dotate di capacità formativa, la Regione suggerisce la stipula di convenzioni con strutture formative riconosciute, oppure associazioni datoriali e enti bilaterali. Infine, la Regione ha anche nominato una apposita commissione composta da membri nominati dalla Regione stessa e dalle parti sociali che avrà compiti inerenti i seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della coerenza dei progetti formativi con i profili di riferimento; - definizione del modello di piano formativo individuale; - definizione dei criteri e parametri per l'individuazione dell'idoneità delle strutture aziendali a realizzare la formazione formale; - modalità per il riconoscimento dei crediti formativi. |

| | |
|-------------------|---|
| Basilicata | La Giunta Regionale ha emanato la Delibera n. 2633 ai fini del raccordo tra la disciplina dei profili formativi relativi all'apprendistato professionalizzante contenuta nei CCNL di categoria e il processo di costruzione degli standard regionali per la formazione formale. Nel definire alcune modalità operative che rendono possibile tale raccordo, la Regione ha emanato altresì le disposizioni che regolano l'elaborazione e la comunicazione del piano formativo di dettaglio, definiscono le funzioni e le caratteristiche del tutor aziendale, specificando i requisiti per il possesso della capacità formativa interna. |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------|--|
| Calabria | La Regione non ha adottato nessun provvedimento in merito all'apprendistato professionalizzante. |
|-----------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| Campania | La Regione non ha adottato nessun provvedimento in merito all'apprendistato professionalizzante |
|-----------------|---|

Emilia Romagna

La Regione ha emanato la legge n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" che, oltre a delineare aspetti e i contenuti formativi essenziali del contratto di apprendistato, fornisce un quadro normativo completo e coerente con i principi e le regole di disciplina del relativo rapporto stabilite dalla riforma Biagi. Il provvedimento regionale introduce alcuni elementi specifici che valgono come linee direttrici per le successive disposizioni: inquadramento dell'apprendistato nel Sistema Regionale delle Qualifiche, previsione di un ruolo di monitoraggio e valutazione del sistema affidato agli Enti Bilaterali; partecipazione regionale agli oneri per la formazione sostenute dalle imprese, collaborazione con i soggetti istituzionalmente competenti ai fini del controllo.

La Giunta Regionale ha adottato la Delibera n. 1256/2005 che, dando il via all'attuazione delle norme sull'apprendistato, ha stabilito i contenuti del piano formativo individuale, le modalità di comunicazione dell'assunzione ai Servizi per l'Impiego, le possibilità di accesso alle forme di sostegno e contribuzione per la realizzazione dell'offerta formativa per apprendisti esterni all'azienda. La Regione potrà contribuire al finanziamento della formazione esterna dell'apprendista attraverso un assegno formativo, o voucher, attribuito all'apprendista, il cui importo sarà definito sulla base delle risorse disponibili e delle priorità identificate.

Infine la DGR n. 2183/2005 ha chiarito il ruolo della Regione in relazione alla formazione per l'apprendistato professionalizzante, delineando un approccio del tutto singolare nel panorama italiano delle regolamentazioni o delle sperimentazioni avviate finora dalle altre Regioni. Infatti, l'istituzione territoriale ritiene di iscriverne il proprio ruolo nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- predisposizione dell'offerta formativa "esterna", realizzata attraverso "cataloghi" costruiti in attuazione di quanto previsto dal sistema regionale delle qualifiche e rivolti anche agli apprendisti assunti ancora con legge n. 196/97 in attesa del rinnovo dei contratti di collettivi nazionali di lavoro;
- assegnazione di contributi finanziari all'attuazione della sola formazione "esterna" sulla base di priorità e risorse disponibili;
- definizione del sistema degli attuatori, rappresentato da soggetti formativi specificamente accreditati o autorizzati dalla Regione;
- individuazione dei titoli conseguibili, costituiti dai "Certificati di competenza" e dalle "Qualifiche".

Pertanto, la formazione formale realizzata attraverso una specifica progettazione in un ambiente formativo adeguato, verificabile e certificabile, può essere realizzata anche nel luogo di lavoro dell'apprendista purché in situazione distinta da quella finalizzata in via prioritaria alla produzione di beni o servizi. L'impresa stessa sceglie dove realizzare la formazione formale e sostiene il costo per l'erogazione. Solo nel caso in cui faccia ricorso ad attività formative presenti nel Catalogo regionale l'impresa potrà ricevere un contributo alle spese sostenute da parte della Regione.

| | |
|------------------------------|---|
| Friuli Venezia Giulia | <p>Con la Legge regionale n.18 del 09/08/2005 la Regione ha definito la disciplina normativa del contratto di apprendistato. Il provvedimento, nel trasferire alla Giunta regionale la competenza regolamentare, ha stabilito alcuni principi fondamentali riguardanti: la definizione della formazione formale, il contenuto del piano formativo individuale, il ruolo del tutor aziendale, le norme relative alla collaborazione ai fini del controllo e alla compartecipazione fra pubblico e privato per il finanziamento della formazione. Il successivo Regolamento attuativo, dedicato esclusivamente all'apprendistato professionalizzante, è stato approvato in data 18/11/2005 e definisce le norme che consentono di avviare le assunzioni e il sistema della formazione, riportando in allegato le linee guida per la costruzione del Repertorio regionale dei profili formativi, il format e le modalità per la predisposizione del piano formativo individuale, il format per la dichiarazione di capacità formativa da parte dell'azienda, le modalità per l'erogazione della formazione in e-learning e di certificazione della formazione e riconoscimento dei crediti.</p> <p>Il piano formativo individuale rappresenta la descrizione del percorso di formazione formale e non formale, esterno ed interno all'impresa, che l'apprendista deve seguire ed è predisposto con il supporto tecnico di Organismi bilaterali, Enti di formazione accreditati per la formazione nell'ambito del contratto di apprendistato, e i Centri per l'Impiego. Per quanto riguarda il Repertorio dei profili, la Regione recupera quello che era già stato elaborato per il sistema di formazione esterna.</p> |
| Lazio | <p>Con Delibera n. 350 del 18/03/2005, la Regione ha previsto l'avvio di una fase temporanea e sperimentale dell'attuazione dell'apprendistato professionalizzante, definendo i primi elementi regolamentari e rinviando a successive deliberazioni e accordi su specifici settori. Inoltre, è stata istituita una Commissione per l'apprendistato professionalizzante, con compiti di monitoraggio della sperimentazione ed elaborazioni di proposte per la definizione degli atti successivi.</p> <p>Il 1° aprile 2005 sono stati sottoscritti due accordi per l'avvio di sperimentazioni nei settori turismo e terziario, distribuzioni e servizi, che hanno rinviato, però, la definizione di alcuni aspetti inerenti la formazione a successivi provvedimenti che non sono ancora stati emanati.</p> |

Liguria

La Liguria è una delle prime regioni che si è occupata di apprendistato, stipulando l'8 luglio 2004 un Protocollo d'intesa con i sindacati e le associazioni degli imprenditori per definire le modalità delle sperimentazioni per tutte e tre le tipologie di contratto. Con l'accordo si è stabilito che tali sperimentazioni avranno la durata di tre anni e saranno finalizzate alla messa a punto della regolamentazione definitiva.

Una successiva delibera del 16 novembre 2004 si è poi occupata specificatamente dell'apprendistato professionalizzante, subordinando l'autorizzazione del relativo contratto alla previsione, nel piano formativo individuale, di un minimo di 120 ore di formazione formale, svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda.

A dicembre 2004 è stato varato il progetto "Sperimentazione apprendistato professionalizzante", cofinanziato dal Ministero del lavoro nell'ambito del PON, in virtù del quale, le imprese interessate a partecipare alla sperimentazione hanno dovuto formulare la richiesta ad uno sportello costituito presso la Regione, con la specifica del piano formativo individuale generale proposto e l'eventuale autocertificazione della disponibilità della capacità formativa per realizzare la parte di formazione formale dedicata alle competenze tecnico-professionali. Il progetto ha previsto la necessaria coerenza tra piano formativo individuale e profili formativi standardizzati dalla Regione, relativi ai seguenti macrosettori: lavori d'ufficio, grafica ed informatica, edilizia, lavorazioni meccaniche ed impiantistica, servizi alla persona, ristorazione, alimentazione e distribuzione. Ogni mese una Commissione regionale, previa verifica della prescritta coerenza, ha autorizzato l'assunzione e la partecipazione alla sperimentazione nei limiti delle risorse disponibili. Nella predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio, contenente la specificazione del percorso formale e non formale dell'apprendista, le imprese sono state assistite da una apposita struttura formativa.

Nel corso del 2005 sono stati stipulati numerosi Protocolli d'intesa fra Regioni e parti sociali per la successiva disciplina della materia. Solo in alcuni casi hanno avuto successiva attuazione: è il caso dei Protocolli riguardanti il settore del terziario, distribuzione e servizi.

Lombardia

Nel gennaio 2005 la Regione ha siglato con le Parti sociali un Protocollo d'intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato professionalizzante, nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi..

La precisazione dei principi guida per la sperimentazione era stata rinviata ad uno specifico gruppo tecnico. Soltanto a dicembre 2005, però, la Regione ha emanato le linee di indirizzo per la sperimentazione con D.D.G. n. 19589. Gli obiettivi individuati sono i seguenti: la definizione dei contenuti dei profili formativi; la definizione delle modalità di certificazione delle competenze dell'apprendista; l'individuazione degli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor aziendali; l'individuazione di criteri e requisiti di riferimento relativi alla capacità formativa delle imprese. Il provvedimento si preoccupa di definire le modalità di attuazione della formazione per quei contratti di apprendistato professionalizzante avviati in assenza di un quadro regolamentare regionale completo. Il documento individua, fra i soggetti che possono erogare la formazione formale, anche le imprese.

Il piano formativo individuale di dettaglio deve specificare la modalità per l'erogazione della formazione formale, individuandola fra:

- formazione formale interamente realizzata all'esterno dell'azienda, presso strutture accreditate dalla Regione Lombardia, nel caso in cui l'impresa non possieda capacità formativa;
- formazione realizzata all'interno nel caso in cui l'azienda possieda capacità formativa (ovvero risorse e strutture formative adeguate a trasferire le competenze; locali adeguati allo svolgimento della formazione formale e tutor adeguatamente formati). L'azienda esternalizza da un minimo di 20 ore ad un massimo di 48 ore le attività di carattere trasversale o professionalizzante per le quali non possiede competenze al proprio interno;
- formazione completamente realizzata all'interno dell'azienda che, in questo caso, oltre alla capacità formativa espressa dai requisiti indicati dalla regione stessa, deve essere in grado di documentare il possesso di: una particolare esperienza nell'utilizzo di contratti a contenuto formativo e tirocini formativi e di orientamento; disponibilità di strutture, interne o esterne all'impresa, che si occupano dei fabbisogni, progettazione, pianificazione e realizzazione dell'attività di formazione per il personale occupato nell'impresa.

Nel mese di luglio 2005, con D.D.G. n. 1689, la Regione ha avviato attività di monitoraggio e analisi della sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante nel settore creditizio e finanziario conseguente all'accordo tra ABI e Organizzazioni sindacali.

| | |
|------------------------|---|
| <p>Marche</p> | <p>È stata la prima Regione ad aprire la strada all'avvio di sperimentazioni circoscritte a specifici settori, stipulando, nel novembre del 2004, un accordo per la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante nel settore terziario, distribuzione e servizi e distribuzione cooperativa.</p> <p>Con la nuova Legge regionale n. 2/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" la Regione ha delegato alla Giunta la regolamentazione della disciplina dell'apprendistato. Il processo regolamentare nelle Marche si è concentrato sull'implementazione del solo apprendistato professionalizzante ed ha avuto un percorso più lungo, dato che i relativi provvedimenti attuativi sono intervenuti a partire da agosto. Infatti, a luglio 2005 è stato siglato il Protocollo d'Intesa con le Parti sociali, poi recepito con Deliberazione di Giunta n. 976 del 2005 che contiene la regolamentazione degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante, mentre la successiva DGR n. 113 ha approvato i profili formativi per i settori metalmeccanico, edile, terziario, turismo, tessile e bancario. Nella regolamentazione è contenuta anche la specificazione delle modalità per l'implementazione del Repertorio dei profili approvati.</p> <p>La Regione ha stabilito che possono erogare la formazione formale le strutture formative accreditate o le imprese, distinte in imprese con capacità formativa interna, abilitate all'erogazione della formazione formale nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione regionale; e imprese formative, ovvero quelle accreditate come strutture formative per la macrotipologia "formazione continua". Inoltre, l'assunzione di un apprendista è subordinata al rilascio del parere di conformità del piano formativo individuale ai profili regolamentati. Tale parere è rilasciato dagli enti bilaterali, ove previsto dalla contrattazione collettiva e nel caso siano presenti in Regioni, oppure dalle Province. La Regione, comunque, ha affermato il carattere sperimentale della regolamentazione che, dopo un periodo di 18 mesi, dovrà essere sottoposta a verifica per effettuare gli eventuali correttivi dovuti.</p> |
| <p>Molise</p> | <p>Con DGR n. 1845 la Regione ha recepito i CCNL emanati che disciplinano l'apprendistato professionalizzante.</p> |
| <p>Piemonte</p> | <p>La Delibera di Giunta n. 27-14898, del febbraio 2005, ha dato avvio alla sperimentazione per l'apprendistato professionalizzante. Successivamente, con DGR n. 55-15263 la Regione ha preso atto dello schema di "Accordo per la disciplina in regime transitorio e via sperimentale dei profili formativi di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49".</p> <p>Con delibera n. 80-939 del 26/09/2005 la Giunta Regionale ha poi avviato una sperimentazione nel settore creditizio e finanziario dando attuazione all'Accordo sottoscritto a giugno tra ABI e Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Con DGR n. 64-1740 di dicembre 2005 è stata revocata la delibera di marzo 2005 n. 55-15263.</p> <p>Con legge 26.1.2007 n. 2 si approva finalmente la legge regionale sull'apprendistato. In attesa dei provvedimenti attuativi continua ad applicarsi la disciplina della L.196/1997. Per i contratti di apprendistato professionalizzante continua a farsi riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.</p> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Provincia autonoma di Bolzano | <p>La provincia autonoma di Bolzano e la P.A. di Trento hanno stipulato una convenzione finalizzata ad attuare interventi ed iniziative congiunte nell'ambito della formazione dell'apprendistato.</p> <p>È stata messa a punto una bozza di legge che, recependo il D.Lgs 276/2003, dovrebbe modificare la normativa sull'apprendistato. Per tale bozza è stato avviato il confronto con le Parti sociali.</p> <p>Inoltre, con delibera n. 2479 del 11/07/2005 è stata ridefinita la lista dei profili per l'apprendistato.</p> |
| Provincia autonoma di Trento | <p>Nel luglio 2005, è stato siglato con le Parti sociali il Protocollo d'intesa per la regolamentazione delle tre tipologie di apprendistato. Dal 1° settembre l'apprendistato professionalizzante è operativo in quei settori per i quali è stato rinnovato il CCNL. L'accordo è stato accompagnato dalla formalizzazione di un ampio volume di strumenti e documenti, che vanno dal format per la predisposizione del piano formativo individuale per le varie annualità di contratto, ai modelli per l'attestazione e le certificazioni, al Repertorio dei profili.</p> <p>La Provincia è l'unica amministrazione che, oltre a ribadire la previsione di una componente di formazione non formale che si realizza in azienda in affiancamento e si esplicita nel piano formativo individuale, ha predisposto, insieme alle parti sociali, un modello che identifica gli obiettivi formativi di tale componente in relazione alle 25 figure professionali che sono più diffuse sul territorio. Ha anche introdotto lo strumento dell'Agenda del percorso formativo, quale dispositivo sul quale registrare la formazione formale che avviene in azienda e che è a disposizione del tutor dell'alternanza della struttura formativa di riferimento in caso di visite presso l'impresa stessa.</p> <p>Inoltre, a settembre 2005 con delibera n. 2043, la P.A. ha approvato il Disegno di legge sul sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino che regola anche l'apprendistato.</p> |

| | |
|------------------------|---|
| <p>Puglia</p> | <p>Con DGR n. 184 del 02/03/2005 la Regione aveva definito le prime linee-guida per l'avvio di una fase sperimentale di attuazione dell'apprendistato professionalizzante.</p> <p>Nel novembre del 2005 è stata varata la Legge regionale n.13 che ha regolamentato il nuovo istituto dell'apprendistato professionalizzante. Il provvedimento legislativo definisce le modalità per l'approvazione dei profili formativi, il contenuto del piano formativo individuale, il ruolo del tutor aziendale, le modalità per la certificazione, la strutturazione dell'offerta regionale ed il suo finanziamento, le modalità di monitoraggio del sistema. Si entra anche nel merito della durata della formazione formale, stabilendo un numero crescente di ore all'aumentare della durata del contratto di apprendistato. La modulazione della durata della formazione in ragione crescente all'aumentare della durata del contratto è una forma di disincentivo al protrarsi dell'apprendistato; sulla stessa linea si muove l'introduzione di incentivi alla trasformazione dei contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato, che sono previsti dalla legge della Puglia. La legge contiene numerosi rinvii ai contratti collettivi, sia per la definizione dei profili formativi, che per le modalità di svolgimento della formazione, che deve comunque svolgersi prevalentemente all'esterno dell'impresa. Ai servizi per l'impiego spetta, invece, il compito di verificare la coerenza dei piani formativi individuali con i profili regolamentati e di procedere all'accertamento annuale dei risultati della formazione.</p> <p>I rimandi a successivi provvedimenti riguardano la definizione dei profili di riferimento per la formazione e del format per la predisposizione del piano formativo individuale.</p> |
| <p>Sardegna</p> | <p>La nuova Legge regionale n. 20/2005 ha operato una delega alla Giunta per la regolamentazione delle tre tipologie di apprendistato, definendo solo il principio generale che, nell'apprendistato professionalizzante, la formazione "teorica" avviene prevalentemente all'esterno dell'azienda.</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| <p>Sicilia</p> | <p>Nell'ottobre del 2004 la Regione ha sottoscritto con le Parti sociali un Protocollo d'Intesa per la realizzazioni di sperimentazioni per l'apprendistato.</p> <p>Con la Legge n. 15/2004 la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato è stata demandata all'Assessore Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale e della Formazione professionale che con Delibera del 19/01/2005 ha approvato il suddetto Protocollo d'Intesa. Ad un Gruppo tecnico composto da Regione e Parti sociali è stato affidato il compito di definire gli ulteriori elementi per l'attuazione delle sperimentazioni e, in particolare, i contenuti formativi, le modalità di attuazione della formazione formale in strutture esterne tramite voucher o anche all'interno dell'impresa, gli interventi per i tutor aziendali. La convocazione del gruppo tecnico, per il necessario insediamento, è avvenuta però solo a gennaio 2006.</p> <p>Nel frattempo, la circolare n. 55 del 09/06/2005 ha previsto l'inserimento di apprendisti in corsi di formazione esterna già finanziati. Inoltre, la circolare assessoriale richiamando la legge n. 80/2005, ha ribadito che fino all'approvazione della legge regionale, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria e che in mancanza del CCNL di categoria le parti dovranno ricorrere alla disciplina sperimentale contenuta nel Protocollo d'intesa.</p> <p>Nell'ottobre 2005, con Decreto dell'Assessore regionale del lavoro, la Regione ha approvato i profili formativi relativi al settore creditizio e finanziario.</p> |
| <p>Toscana</p> | <p>Nel febbraio 2005, la Regione ha emanato la Legge regionale n. 20 "Modifiche alla legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002" e il successivo Regolamento n. 22/2005 che definisce le modalità operative dell'apprendistato professionalizzante che sono state applicate a partire dal 1° aprile 2005 solo per i settori di attività in cui il CCNL è stato rinnovato.</p> <p>Successivamente, con la Deliberazione di Giunta n. 472/2005 la Regione ha chiarito ulteriormente gli aspetti dell'apprendistato professionalizzante, come il ricorso al Sistema delle Qualifiche regionali per la stesura del Piano Formativo Individuale. Sono stati individuati i profili formativi di riferimento nel Repertorio regionale e specificate le modalità per l'aggiornamento dello stesso, stabilendo, altresì, le modalità di erogazione dell'offerta di formazione esterna e di registrazione della formazione sul Libretto formativo. La Regione ha definito anche una procedura per il caso in cui nel Repertorio manchi un profilo adeguato: se esiste un profilo simile, il piano formativo farà riferimento ai contenuti del profilo o dei profili professionali più aderenti e l'azienda trasmetterà alla Regione il piano formativo; se invece nel Repertorio non esiste alcun profilo, neanche simile, il contratto può comunque essere avviato e l'azienda provvede a formulare la proposta dell'istituzione di un nuovo profilo professionale alla Regione, che la approva entro sessanta giorni.</p> <p>Infine, il DGR n. 706, luglio 2005, ha regolamentato la procedura per l'approvazione dei profili formativi.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>Umbria</p> | <p>Con DGR n. 325/2005 la Regione ha approvato uno "Schema di Accordo" che consente, sulla base di un'intesa specifica con le parti di rappresentanza della categoria, di avviare un regime transitorio dell'apprendistato professionalizzante in quei settori il cui CCNL ha già regolamentato l'istituto. Tale schema ha definito alcuni elementi di riferimento, quali i nuovi dispositivi del piano formativo individuale, dei profili formativi e della formazione formale. Inoltre, ad uno specifico gruppo tecnico è stata rinviata la definizione degli ulteriori elementi necessari a predisporre la regolamentazione transitoria, come la definizione delle modalità di svolgimento della formazione per il tutor aziendale; modalità di valorizzazione delle buone prassi realizzate a livello regionale; definizione di modalità e criteri per la certificazione e la registrazione del percorso formativo; individuazione di criteri e requisiti per l'identificazione della capacità formativa delle imprese; individuazione di modalità e procedure per l'erogazione dell'offerta; modalità di verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione ed eventuali interventi di adeguamento e integrazione.</p> <p>Il 27/07/2005 è stata emanata la DGR n. 1263 che attiva tale regime transitorio rispettivamente nei CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, recependone le disposizioni contrattuali e i profili formativi.</p> |
| <p>Valle d'Aosta</p> | <p>La Regione Autonoma della Valle d'Aosta, con la deliberazione della Giunta regionale n. 2526 in data 08/08/2005, ha recepito il Protocollo d'Intesa siglato tra Amministrazione regionale e Parti sociali per la promozione di una regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante.</p> <p>Con DGR n. 4574 la Regione ha approvato gli strumenti, le procedure e le attività per l'attuazione del protocollo. La Regione ha definito una proposta di articolazione in unità formative della formazione formale che fa salve le diverse disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. La formazione formale può essere erogata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'esterno dell'azienda, da organismi di formazione accreditati per la tipologia "Formazione continua e permanente" ed inseriti nel "Catalogo regionale" predisposto a seguito di apposito avviso pubblico; - presso un soggetto diverso sempre esterno all'impresa autorizzato dall'Ufficio competente della Regione mediante "delega autorizzata"; - all'interno dell'impresa nel caso che la stessa possieda specifici e verificati requisiti che ne attestino la capacità formativa. <p>L'esplicitazione del percorso formativo avviene nell'ambito del piano formativo individuale di dettaglio, redatto annualmente dall'impresa e inoltrato all'ufficio competente entro 30 giorni dalla data di assunzione dell'apprendista o dalla data di avvio della nuova annualità contrattuale. Tale Piano va obbligatoriamente compilato con il supporto di un'agenzia formativa accreditata, scelta fra quelle presenti nel "Catalogo regionale", che si occuperà della gestione/supervisione e della realizzazione del Piano stesso.</p> |

Veneto

Con la Delibera di Giunta regionale n. 197 del 28/01/2005 la Regione ha emanato i primi indirizzi operativi per la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante.

Con Decreto del dirigente della Direzione Lavoro n. 264, poi rettificato dal decreto n. 333 dell'aprile 2005, è stato approvato il modello unico di comunicazione e il modello gestionale per l'apprendistato professionalizzante.

La regolamentazione veneta stabilisce la durata, le modalità di erogazione e le caratteristiche della formazione formale che deve possedere i seguenti requisiti:

- deve essere svolta in ambienti organizzati e strutturati;
- deve essere assistita da figure professionali e competenti;
- deve essere esplicitamente progettata in termini di obiettivi, tempi e risorse;
- deve essere intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende;
- deve avere esiti verificabili e certificabili.

La formazione formale può essere svolta anche all'interno dell'azienda, purché questa possieda capacità formativa, espressa dalla presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate, locali idonei per lo svolgimento della formazione. La capacità formativa deve essere dichiarata dall'azienda con un'autocertificazione.

Il piano formativo individuale, allegato al contratto di lavoro e comunicato ai competenti servizi provinciali, dovrà contenere l'intero percorso formativo dell'apprendista con l'indicazione degli obiettivi formativi da conseguire, dell'articolazione della formazione formale e l'eventuale dichiarazione di capacità formativa. Al piano formativo individuale dovrà seguire un piano formativo individuale di dettaglio redatto dal datore di lavoro. I profili formativi a cui fare riferimento sono stati emanati dalla Regione attraverso apposita Direttiva e ulteriormente specificati nel Catalogo dell'offerta formativa. Si tratta della Direttiva 2005, n. 1967 del 2004 così come modificata con DGR n. 2625/04.

La Regione rimanda alla negoziazione con le Parti sociali la definizione delle modalità per la valutazione, certificazione e registrazione sul libretto formativo del cittadino della formazione effettuata dagli apprendisti.

Il modello veneto prevede che le Province selezionino gli apprendisti attraverso graduatorie mensili che comprendono gli apprendisti assunti nei due mesi precedenti. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della prima graduatoria, il datore di lavoro compila insieme all'apprendista ed avvalendosi anche del supporto di organismi preposti alle azioni di accompagnamento (mediante un voucher di accompagnamento), il piano formativo individuale di dettaglio e lo trasmette alla Provincia competente o ad Enti/Organismi bilaterali competenti per il territorio. La compilazione avviene attraverso il portale dedicato (www.apprendiveneto.it) ed è obbligatoria.

In definitiva, dal 04 aprile 2005 è partito in Veneto il nuovo apprendistato professionalizzante della riforma Biagi così come definito dall'art. 49 del D.Lgs 276/2003 ed è quindi possibile assumere apprendisti in tutti i settori per i quali è stato rinnovato il CCNL.